



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

**D.P.C.M. 10 APRILE 2020**

**IN CORSO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE**

**CONFERMA RESTRIZIONI ATTIVITA' FINO AL 3 MAGGIO 2020**

**EFFETTI DAL PROSSIMO 14 APRILE 2020**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

in relazione ai provvedimenti che si susseguono incessantemente, si rende opportuno evidenziare che:

1. Il **D.L. 2 marzo 2020, n. 9**, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53, ha disposto alcune disposizioni specifiche per le cosiddette zone rosse e talune disposizioni riguardanti il territorio nazionale – art. 8;
2. Il **D.P.C.M. 8 marzo 2020** ha disposto ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 59;
3. Il **D.P.C.M. 9 marzo 2020** ha esteso a tutto il territorio nazionale determinati obblighi (divieto di assembramento, sospensione attività sportive di ogni ordine e disciplina e altro);
4. Il **D.P.C.M. 11 marzo 2020** ha previsto il blocco di tutte le attività, con alcune eccezioni (attività ritenute essenziali), in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, pubblicato l'11 marzo 2020 nella G.U. 11 marzo 2020, n. 64;
5. Il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia")** ha introdotto una serie di misure, anche fiscali, in ordine al potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno a imprese e famiglie ed è stato pubblicato nella G.U. 70 del 17 marzo 2020;
6. Il **D.P.C.M. 22 marzo 2020** è intervenuto con ulteriori restrizioni (di fatto ha bloccato, fra le poche altre, i cantieri edili) ed è stato pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020;
7. **L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020** ha disposto ulteriori limitazioni ai movimenti dei cittadini, permettendo il trasferimento da un Comune all'altro solo per "comprovate esigenze lavorative" o per urgenti "motivi di salute" fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto;
8. **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19** ha disposto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-9 compreso un regime sanzionatorio ed è stato pubblicato nella G.U. del 25 marzo 2020 n. 79;

9. **D.M. del Ministero dello Sviluppo economico** che introduce modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 modificando e/o integrando e/o abrogando alcuni Codici ATECO e quindi rimodulando le attività ritenute necessarie e in corso di emanazione (alla data di oggi, 26 marzo 2020 lo stesso non risulta pubblicato in G.U. ma si ritiene che a breve sarà emanato);
10. **D.P.C.M. 1° aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 88 del 2 aprile 2020)** è intervenuto per prorogare le restrizioni già previste con i precedenti provvedimenti dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo e del 22 marzo 2020 confermandone l'efficacia fino al 13 aprile 2020;
11. **D.P.C.M. 10 aprile 2020 (in corso di pubblicazione)** è intervenuto per prorogare ulteriormente le restrizioni, con inserimento di nuove attività tra quelle necessarie, fino al prossimo 3 maggio 2020.

In relazione a questi ultimi provvedimenti, rinviando le analisi dettagliate anche alle precedenti circolari, si forniscono ulteriori indicazioni dopo l'emanazione dei più recenti provvedimenti, unitamente alle indicazioni per la migliore gestione dei rapporti con le banche.

#### ▪ **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – D.P.C.M. 10 APRILE 2020**

**Le misure restrittive attualmente in atto e inizialmente previste fino al 13 aprile sono state prorogate dal DPCM 10 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.**

Sul fronte degli spostamenti personali non sembrano esserci novità: restano consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, vige il divieto di assembramento e quello di accesso ai parchi e giardini pubblici e quant'altro.

**Sul fronte delle attività produttive, invece, lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 9 aprile ha annunciato che, dal 14 aprile 2020, è consentita l'apertura di cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati.**

**Vengono, inoltre, inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.**

Conte ha definito la proroga delle restrizioni *“una decisione difficile ma necessaria”*; sebbene, infatti, i segnali della curva epidemiologica siano incoraggianti, è necessario compiere un ulteriore sforzo di mantenimento delle distanze sociali per non vanificare gli sforzi compiuti.

*“La proroga vale anche per le attività produttive – ha spiegato Conte – la tutela della salute è al primo posto ma tentiamo di ponderare tutti gli interessi in campo, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per far ripartire il motore del nostro Paese. Non siamo però ancora in quella condizione”.*

Le eccezioni alla chiusura citate sono contenute negli Allegati al DPCM (qui allegati).

**Per quanto riguarda, invece, le attività professionali, il decreto riprende le raccomandazioni già contenute nel DPCM 11 marzo 2020: l'utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, l'incentivo delle ferie retribuite, l'assunzione di protocolli anti-contagio, l'incentivo alla sanificazione dei luoghi di lavoro.**

**Si sottolinea, però, che secondo l'art. 8 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio.**

Per esempio, si cita l'ordinanza 4 aprile 2020 della Regione Lombardia, la quale prevede che le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) debbano essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

**Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.**

Attualmente l'ordinanza ha efficacia fino al 13 aprile. Il professionista dovrà dunque monitorare possibili interventi più restrittivi della propria Regione.

**Il Presidente del Consiglio ieri ha parlato anche della "Fase 2", dichiarando che Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato di cui fa parte anche l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti.**

Il Comitato è guidato da Vittorio Colao e ha il compito, con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell'emergenza. Del comitato fa parte anche il commercialista Riccardo Ranalli.

**Il secondo pilastro della ripartenza è la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Il Governo si baserà sul protocollo già siglato a marzo, ma il comitato tecnico-scientifico lo sta integrando e rafforzando: sarà quello che consentirà una ripresa in tutta sicurezza delle attività produttive.

***"La raccomandazione a tutti responsabili delle aziende – ha sottolineato Conte – è di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione dell'attività per sanificare i luoghi di lavoro, predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori attrezzandosi già ora per la corretta applicazione di tutte le rigorose di misure di protezione".***

Si deve, quindi, poter far riferimento alla seguente tabella aggiornata (in grassetto codici modificati e/o inseriti).

ATECO	DESCRIZIONE
	<b><u>Allegato 1</u></b>
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.11	Ipermercati Supermercati Discount di alimentari
47.11	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.2	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.73.10	Farmacie

47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.3	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.63.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
<b>46.49.10 – 47.62.20</b>	<b>Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria</b>
<b>47.61.00 47.79.10</b>	<b>Commercio al dettaglio di libri</b>
<b>47.71.30</b>	<b>Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati</b>
	<b><u>Allegato 2</u></b>
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
	<b><u>Allegato 3</u></b>
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
<b>02</b>	<b>Silvicoltura e utilizzo aree forestali</b>
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
<b>16</b>	<b>Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio</b>
17	Fabbricazione di carta ( <b>ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24</b> )
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
<b>25.73.1</b>	<b>Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili</b>
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
<b>26.1</b>	<b>Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche</b>
<b>26.2</b>	<b>Fabbricazione di computer e unità periferiche</b>
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettro-terapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04 – 33.11.05 – 33.11.07 – 33.11.09 – 33.12.92 – 33.16 – 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile ( <b>ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10</b> )
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
<b>46.49.1</b>	<b>Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria</b>
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
<b>46.75.01</b>	<b>Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura</b>
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro interinale (vedi nota 1)
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
<b>81.3</b>	<b>Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione</b>
82.20.00	Attività dei call center (vedi nota 2)
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese (vedi nota 3)
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	<b>Organizzazioni e organismi extraterritoriali</b>

**Si rimanda agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 collocati in calce.**

**NOTE**

<sup>1</sup> Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>2</sup> Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>3</sup> Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Si ricorda che viene confermato anche che sono consentite attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché preventivamente autorizzate dal Prefetto della provincia dove sono ubicate le attività produttive (comma 4 e 6, articolo 2 del D.P.C.M. in commento).

**Si segnala che "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistono le condizioni di cui al periodo precedente, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa."** (comma 3, articolo 2 del D.P.C.M. in commento)

Si dispone che "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (...)" (comma 4 articolo 2 del DPCM in commento).

**Si segnala che "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza"**. (comma 5, articolo 2 del D.P.C.M. in commento)

Si segnala, inoltre, che è consentito l'esercizio di "attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive" (e, si ritiene, i cantieri); la semplice lettura, in attesa di chiarimenti, sembra aprire la possibilità non tanto alle attività contrattualizzate ma alle imprese che hanno impianti che non possono fermarsi (si pensi, per esempio, agli altoforni utilizzati da imprese metallurgiche). (comma 6, articolo 2 del D.P.C.M. in commento)

**Il provvedimento, quindi, stabilisce quali attività potranno essere esercitate fino alla data del 3 maggio 2020.**

Quindi, dopo aver ascoltato alcune Prefetture (Pistoia, Lucca e Grosseto in particolare), come indicato al comma 3 e 6 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (qui allegato) è sempre possibile continuare le attività e, nell'incertezza e in presenza di esercizio di più attività (talune consentite e altre non consentite) ovvero di attività escluse (si veda il tabellone con le attività consentite, quindi per esclusione).

**E' consigliabile, si ritiene per l'esercizio limitato delle attività autorizzate (da tabella) o di attività per la filiera delle attività consentite presentare anticipatamente un'apposita domanda al Prefetto utilizzando i modelli inseriti (per ogni Prefettura) nei propri siti web.**

Quindi si pone l'attenzione a quanto prescritto dai due provvedimenti (qui allegati) e nell'incertezza è conveniente sempre presentare la richiesta al Prefetto.

**Stante il fatto che, anche dai vari chiarimenti forniti, in linea di principio sono "sospese" le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle "sole" predette attività, è opportuno verificare se nei codici ATECO indicati nel certificato camerale (C.C.I.A.A.) vi sono codici ammessi e non sospesi, procedendo con la limitazione di accesso alle predette attività e costruendo percorsi limitati.**

Per coloro che sono inseriti nelle attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e quant'altro) si ricorda che risulta ammessa la "consegna a domicilio", quindi la chiusura al pubblico anche per asporto, alla stessa stregua dell'attività di "e-commerce", sempre eseguibile, posti gli adempimenti conseguenti (autorizzazione SUAP e attivazione attività con codici specifico in C.C.I.A.A. e all'Agenzia delle Entrate).

L'articolo 7 fornisce indicazioni ai Prefetti in ordine all'esecuzione e monitoraggio delle misure indicate.

Le disposizioni del decreto del 10 aprile 2020 producono effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, con la conseguenza che dal prossimo 14 aprile perdono efficacia il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

■ **REGIME SANZIONATORIO**

**Con riferimento al regime sanzionatorio si pone in evidenza che sono state introdotte delle sanzioni pecuniarie da 400 a 3.000 euro in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento in detto decreto esplicitate.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Pistoia, lì 11 aprile 2020.

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**